

SETTORE N. _____ Rep. n. <u>63</u> data <u>14.12.2011</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA Proposta n. <u>283</u> del <u>13/12/2011</u>		in data _____ Prot. N° _____ L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____

# COMUNE DI PARTINICO

ORIGINALE

Provincia di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

## Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>248</u> del Reg. Data <u>14 DIC. 2011</u>	OGGETTO	Costituzione in giudizio innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Salvia Maria Giuseppina.
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	Visto l'Assessore: _____	

L'anno duemiladuecentoundici il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.
1)	Sindaco <i>Lo Biundo Salvatore</i>	X	
2)	Vice Sindaco <i>Russo Giacomo</i>	X	
3)	Assessore <i>D'Amico Vito</i>		X
4)	Assessore <i>Motisi Francesco</i>	X	
5)	Assessore <i>Panzavecchia Caterina</i>		X
6)	Assessore <i>Parrino Bartolomeo</i>	X	
7)	Assessore <i>Pantaleo Giovanni</i>	X	
8)	Assessore <i>Governanti Salvatore</i>	X	
		<u>06</u>	<u>02</u>

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *Dott. Vincenzo Pioppo*. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Oggetto:** Costituzione in giudizio innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo avverso il ricorso proposto dalla Sig.ra Salvia Maria Giuseppina.

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L.R. 30/04/91 n. 10.

**Visto** il ricorso proposto dalla Sig.ra Salvia Maria Giuseppina innanzi al TAR Sicilia di Palermo notificato a questo Comune in data 31/10/2011, ed assunto al Prot. Gen. n. 24792 del 08/11/2011, con il quale la stessa cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Attività Produttive del Comune di Partinico n. 28 del 07/07/2011 di diniego alla richiesta di concessione edilizia prot. Gen.le n. 18924 dell'11/08/2008, finalizzata alla conformità del fabbricato sito in C/da San Giuseppe, identificato al Catasto Fabbricati con la particella n. 322 del foglio di mappa n.22

**Vista** la nota prot. n. 3086 del 06/12/2011 con la quale il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio ed Attività Produttive rappresenta l'opportunità per l'Ente di resistere in giudizio;


**Ritenuto**, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo avverso il ricorso sopra richiamato, al fine di tutelare gli interessi e difendere le ragioni del Comune nel presente giudizio, affidando l'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune ad un Avvocato;

### PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsi in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo, per resistere alle pretese avanzate dalla Sig.ra Salvia-Maria Giuseppina, nei confronti del Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, e del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Attività Produttive del Comune di Partinico con il ricorso specificato in premessa al fine di far valere le ragioni e gli interessi del Comune di Partinico;
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nell'instaurando giudizio un avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.

Il Responsabile del Procedimento



Ai sensi dell'art. 12 della L. regionale n.30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Il Responsabile del Settore  
Segreteria Generale

La Giunta Comunale  
VISTA la superiore proposta,  
Visti i pareri favorevoli espressi,  
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

### DELIBERA

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale nel giudizio sopra indicato l'Avv. PAOLO BARRANCA E L'AVV. ANITA SCALIA, FUNZIONARI COMUNALI, conferendo *agli stessi procura speciale, sia in forma congiunta che in forma disgiunta -*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza della costituzione in giudizio innanzi al TAR Sicilia di Palermo, avverso il ricorso della Signora Salvia Maria Giuseppina.

Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa

### Delibera

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.  
N. 248 DEL 11-12-2011

COPIA

urb

On.le Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana

sede di Palermo

Ricorso giurisdizionale

della Sig.ra **Salvia Maria** Giuseppina, nata a Cagliari il 10 settembre 1935 e residente a Partinico nella via J. F. Kennedy n. 19, (c.f. SLVMGS35P50B354R) elettivamente domiciliata a Palermo in questo viale della libertà n. 56 presso lo studio dell'avv. Marcello Madonia (C.F. MDNMCL74E30G273Y) che la rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'originale del presente atto

contro

il Comune di Partinico, in persona del Sig. Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica nel palazzo comunale;

il responsabile del settore "Sviluppo del territorio e attività produttive" del Comune di Partinico, domiciliato per la carica nel palazzo comunale;


per l'annullamento, previa sospensione

della "Ordinanza Dirigenziale" n. 28 del 7 luglio 2011 notificata, irregolarmente a mani del figlio non convivente Provenzano Giocchino, il 15 luglio 2011;

e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

Si premette in

fatto



l'odierna ricorrente in data 11 agosto 2008 presentava una istanza volta ad ottenere una concessione edilizia finalizzata al riconoscimento della

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni suo ordine, grado e fase, ivi compreso l'eventuale procedimento di esecuzione e di opposizione l'Avv. **Marcello Madonia**, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà comprese quella di transigere, incassare e quietanzare.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Palermo nel viale della Libertà n. 56.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi della vigente disciplina dell'obbligo, ovvero della possibilità di ricorrere, al procedimento di mediazione e dei connessi benefici fiscali.

Dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità tutte di cui al presente incarico, avendo ricevuto adeguata informativa in tal senso.

*Salvia Maria Giuseppina*  
*Provenzano Giocchino*



conformità urbanistica di un corpo di fabbrica sito in c.da San Giuseppe, fg. 22 particella 322 ai sensi dell'art. 36 del T.U. Edilizia già art. 13 l. 47/85.

Nel corso del procedimento la ricorrente provvedeva poi ad integrare la pratica producendo quanto sollecitato con nota del 15 settembre 2008 prot. n. 21317.

In data 1 aprile 2011 la resistente amministrazione comunale avviava il procedimento finalizzato a rigettare la richiesta di conformità e ciò in ragione della presunta non conformità del manufatto in argomento all'art. 16 della norme di attuazione del P.R.G. nonché agli artt. 79 e 81 del Regolamento edilizio.

\* \* \*

tanto premesso giova osservare che in particolare, in data 16 marzo 2009 – proprio a seguito della richiesta del 15 settembre 2009 – la ricorrente produceva quanto richiesto, ossia una relazione tecnica ed un elaborato planimetrico che dimostravano la conformità urbanistica del manufatto in parola recuperando la cubatura residua del terreno in argomento

\* \* \*

alla luce di quanto considerato e comprovato dall'allegata documentazione appare inadeguata la motivazione contenuta nel provvedimento gravato che recita testualmente: "... che sono decorsi oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento finalizzato al diniego ... e la ditta non ha integrato quanto richiesto ... in data 15 settembre 2008 [?] e non ha fatto pervenire controdeduzioni [a che cosa?], l'istanza di concessione si intende [?] respinta ...".



\* \* \*

Fermo quanto sopra prima di entrare nel merito dei motivi di invalidità ed illegittimità del provvedimento impugnato e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, appare opportuno precisare che

- lo strumento urbanistico vigente nel comprensorio territoriale in argomento è il Piano Regolatore Generale già sottoposto a revisione mediante il ricorso ad una Commissario ad acta.
- la porzione di territorio in argomento e' caratterizzata da una residua capacità edificatoria relativa all'esito di una precedente pratica di sanatoria.

\* \* \*

Premesso quanto sopra, non vi è chi non veda come l'odierna ricorrente vanti un preciso interesse legittimo a censurare il comportamento assunto dall'amministrazione resistente e dunque a rassegnare i seguenti

motivi

- 1. difetto di motivazione e difetto di istruttoria dell'ordinanza dirigenziale e conseguente violazione dell'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere e sviamento per travisamento dei fatti.**

Anche di recente la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che se, da un lato, è vero che le scelte urbanistiche sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità e non possono essere sottoposte al sindacato giurisdizionale del G.a., salvo che sotto il profilo della palese illogicità ed irragionevolezza delle determinazioni assunte o per essere le

determinazioni stesse inficiate da errori di fatto; dall'altro trattasi, dunque, di esercizio di potere discrezionale, che pacificamente dev'essere accompagnato da congrua e completa motivazione e che altrettanto pacificamente è sottoposto al sindacato del Giudice amministrativo, cui spetta, su impulso della parte, verificare se le ragioni poste a fondamento del diniego possano, in concreto, supportare le determinazioni assunte (*ex plurimis* Consiglio Stato sez. IV, 04 maggio 2010, n. 2545, in Foro amm. CDS 2010, 5, 998 ed in Riv. giur. Edilizia 2010, 4, I, 1289).

Orbene nel caso in parola la determina impugnata reca una motivazione che appare il frutto di un travisamento dei fatti e che nemmeno riflette i contenuti della parte dichiarativa dell'ordinanza proprio con riferimento alla questione dell'avvenuta integrazione documentale assunta a rango di condizione di procedibilità dell'istanza medesima.

Né a mitigare tali considerazioni potrà valere il richiamo operato alla asserita non conformità urbanistica posto che la affermazione secondo la quale l'istanza "deve intendersi respinta" non lascia spazio alcuno per far discendere il diniego da altro che non sia la presunta non integrazione della richiesta di concessione in sanatoria.

Non sembra allora che si possa dubitare del ricorrere dei vizi indicati in epigrafe atteso che ad ogni buon conto la totale erroneità della considerazione posta a base della decisione rende sicuramente l'ordinanza impugnata del tutto non idonea ad individuare le ragioni ed interessi che avrebbero supportato l'agire della P.A.

\* \* \*



Fermo, dunque, il superiore assorbente profilo, ove si intenda considerare *adeguata motivazione* il richiamo ad un evento, la mancata integrazione, non sussistente dalla detta determina alla delibera del Consiglio comunale del 6 dicembre 2010, dovrà allora considerarsi che anche tale atto "presupposto" è affetto da propri profili di illegittimità che sono tali da travolgere oltre che la validità di tale atto anche quella dell'anzidetta delibera, e segnatamente

**2. violazione e falsa applicazione del III comma dell'art. 36 DEL  
T.U. EDILIZIA (DPR 380 del 2001) già II comma art. 13 L. 47/85.**

La norma speciale erroneamente richiamata dalla resistente amministrazione in luogo della normativa nazionale vigente recitava: ... il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta".

Posto dunque l'anzidetto quadro normativo dovrà considerarsi che alla ordinanza in parola si è pervenuti non sulla base della, peraltro erronea considerazione che l'immobile in questione non fosse conforme agli strumenti urbanistici, ma sulla scorta della considerazione che "erano trascorsi oltre dieci giorni dall'avvio di procedimento finalizzato al diniego".

Il che rispetto al disposto normativo in parola non ha, nè può avere, alcun

senso!

Ed invero a mente delle citate disposizioni è di tutta evidenza che la decisione impugnata per poter essere validamente adottata aveva di bisogno ben altro presupposto.

\* \* \*

Da ultimo, sotto il profilo cautelare si formula

istanza di sospensione

del provvedimento impugnato.

Invero appare doveroso rassegnare che la ordinanza dirigenziale in parola ha già gravemente inciso nella sfera personale della ricorrente, che per effetto del mancato riconoscimento della conformità urbanistica, non ha potuto e non può mettere a reddito il detto immobile con conseguente incapacità a fare fronte ai propri impegni finanziari; conseguentemente e' stato a causa di siffatta situazione che il compendio in questione e' stato assoggettato a pignoramento.

Dunque alla ricorrente è già stato causato un danno grave ed ingiusto che potrà essere eliminato solo con la sospensione del provvedimento impugnato e l'adozione immediata di un provvedimento che imponga alla resistente P.A. di valutare correttamente la vicenda in parola.

§

Premesso e ritenuto l'anzidetto e ritenuto ogni altro motivo in fatto ed in diritto si chiede che

**Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale**

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.



*[Handwritten signature]*

Accogliere in rito il presente gravame aggiunto ed in via preliminare sospendere il provvedimento impugnato ed ogni atto connesso, consequenziale e presupposto.

Nel merito dire e dichiarare illegittima e comunque annullare la ordinanza dirigenziale gravata ed ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale.

Con vittoria delle spese.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è di valore indeterminabile.

per le comunicazioni e notifiche di legge si indicano l'utenza fax 091308065 e la casella PEC [marcello.madonia@legalmail.it](mailto:marcello.madonia@legalmail.it).

Salvo ogni altro diritto azione e ragione.

Palermo, 30 ottobre 2011

prof. avv. Marcello Madonia

relata di notifica

ad istanza come in atti Io sottoscritto UFF. Giud., Addetto all'UNEP della Corte di Appello di Palermo, ho notificato il presente ricorso al Comune di Partinico, in persona del Sig. Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica nel palazzo comunale del Comune di Partinico, ivi consegnandone copia a mani di



STUDIO LEGALE-V. MADONIA  
*società tra professionisti*

viale della Libertà, 56 - 90143 PALERMO  
tel. 091/302482 - fax. 091/308065  
avv.ti\_madonia@libero.it

al responsabile del settore "Sviluppo del territorio e attività produttive" del  
Comune di Partinico, domiciliato per la carica nel palazzo comunale del  
Comune di Partinico, ivi consegnandone copia a mani di





## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot./STAP 3086

Partinico li 06 DIC. 2011

**OGGETTO: Relazione iter istruttorio.**

Ditta: *Salvia Maria Giuseppina.*

**PREMESSO:**

- Che in data 11.08.2008 prot. gen. n. 18924, la Sig.ra **Salvia Maria Giuseppina** (nella qualità di comproprietaria) ha presentato una richiesta (firmata dalla stessa) di concessione edilizia ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 (ex art. 13 L. 47/85) per la conformità urbanistica del fabbricato sito in C/da San Giuseppe, riportato in catasto al foglio di mappa 22 particella 322, a seguito di avviso di procedimento all'emissione dell'ingiunzione di demolizione prot. gen. n. 18152 del 29.07.2008;

- Che con nota del 15.09.2008 prot. gen. n. 21317, il Responsabile del Procedimento ha fatto richiesta d'integrazione documenti per esame progetto, comunicando alla ditta ai sensi della L. n.241/90 e L.R. n.10/91 che l'Ufficio non poteva avviare il procedimento relativo alla definizione dell'istanza sopraccitata, in quanto la stessa risultava priva di tutta la documentazione, così come prescritto dalla normativa urbanistica vigente e dal Regolamento Edilizio allegato al P.R.G. vigente ed in particolare:

- **Il Titolo di proprietà in copia conforme all'originale;**
- **Elaborati Planimetrici (stralci planimetrici - piante - prospetti - sezioni) e Relazione tecnica a firma di un Tecnico abilitato, relativi all'abuso edilizio;**
- **Documento comprovante la conformità urbanistica dei fabbricati esistenti;**
- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'epoca di costruzione dell'abuso edilizio;**
- **Fascicolo fotografico (dell'intero fabbricato) a firma del progettista;**
- **Visura catastale con allegate copie delle planimetrie rilasciate dall'U.T.E.**

avvertendo altresì la ditta che decorsi 60 (sessanta) giorni, senza che sia intervenuta pronuncia sulla richiesta di concessione la stessa si intende respinta così come prescritto dal comma II° dell'art.13 della Legge n.47/85 e s.m.i.;

- Che in data 16.03.2009 prot. gen. n. 6751 Il Tecnico Incaricato dalla richiedente (così come scritto e con timbro e firma **Geom. Di Capo Francesco** Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n°3472) ha presentato un'integrazione documenti di n°1 copia di progetto e n°1 copia di relazione tecnica;
- **facendo riferimento ad una richiesta di recupero abitativo ai sensi dell'art.18 L.R. n°4 del 16/04/2003 di un'unità immobiliare identificata in catasto fabbricati al Fg.22 Part. 322;**

- citando come ex proprietaria la Sig.ra Salvia Maria Giuseppina;
- comunicando che l'integrazione datata 16.03.2009 prot. gen. n.6751 duplicava un'integrazione documenti presentata in data 21.11.2008 prot. gen. n°27784 (tale integrazione non è mai pervenuta a codesto Settore).

Da una ricerca effettuata presso l'Ufficio di Protocollo Generale risulta che tale integrazione è stata protocollata regolarmente in data 21.11.2008 prot. gen. n°27784 e che la stessa è stata consegnata brevemente al Geom. Di Capo Francesco (Tecnico Incaricato dalla Sig.ra Salvia Maria Giuseppina) affinché pervenisse al Settore S.T.A.P., cosa che non è mai avvenuta.

#### VERIFICHE D'UFFICIO:

- Il fabbricato realizzato abusivamente, ricade nella Part.322 del Fg.22 in C/da S. Giuseppe, la particella 322 (ex 23) del Fg. 22 risulta vincolata col N.O. per esecuzione lavori edili n°503 per la realizzazione di un fabbricato rurale a due elevazioni fuori terra, rilasciato dal Comune di Partinico in data 27.11.1975 alla Sig.ra Salvia Maria Giuseppa nata a Cagliari il 10/09/1935, proprietaria del fondo di C/da S. Giuseppe di mq. 6.128 costituito dalle particelle 23 (oggi 322) e 85;

#### PERTANTO

Non risulta conforme all'art.16 punto 5 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente:

- *"In quanto l'area del fondo pari a mq.6.128 utilizzata per il calcolo del volume realizzato, di cui al N.O. n°503 del 27.11.1975, è stata interamente asservita e costituisce pertinenza inalienabile dell'edificio e risulta appositamente vincolata dalla dichiarazione di vincolo permanente resa in data 26.11.1975 dalla Sig.ra Salvia Maria Giuseppa nata a Cagliari il 10.09.1935 domiciliata all'epoca a Partinico in Via Kennedy n°15";*
- *Non rispetta la distanza minima di ml.10,00 dai confini;*
- *Non rispetta la distanza minima di ml.20,00 dai fabbricati esistenti;*

#### Prescrizioni particolari dell'art.16 punto 5 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente:

Al fine di evitare la proliferazione di seconde case e il sistematico abbandono con conseguente scomparsa dell'edilizia rurale tradizionale, ai fini del computo della volumetria realizzabile nel fondo, dovrà essere considerata la volumetria espressa dai fabbricati eventualmente già esistenti.

Non risulta conforme all'art.79 e 81 del Regolamento Edilizio:

- *I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati di almeno 30 cm dalla quota del marciapiede, o in mancanza, di almeno 30 cm dalla quota del piano di campagna circostante ed avere il pavimento isolato con un vespaio aerato; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00;*
- *I magazzini destinati ad uso agricolo devono avere luce netta minima pari a m. 4,00;*
- *Ciascun alloggio deve essere dotato di almeno una stanza da letto e di un soggiorno di superficie non inferiore rispettivamente a mq 14,00. La superficie minima dei restanti vani abitabili non può essere inferiore a mq 9,00;*




**CONSIDERATO:**

- Che la ditta non ha integrato quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento in data 15.09.2008 prot. gen. n. 21317;
- Che la ditta non ha partecipato al procedimento amministrativo de quo;
- Che ad oggi non è pervenuta l'ulteriore documentazione richiesta con la nota sopracitata;
- Che sono decorsi i sessanta giorni dalla richiesta d'integrazione documenti per esame progetto e la ditta non ha integrato totalmente quanto richiesto;


**L'istanza di concessione presentata in data 11.08.2008 prot. gen. n. 18924 si intende respinta così come prescritto dal comma II° dell'art.13 della Legge n. 47/85 e s.m.i.;**

A maggiore cautela codesto Settore ha emesso la ratifica del diniego come sopra maturato giusta Ordinanza Dirigenziale n° 28 del 07.07.2011, impugnata dalla parte innanzi al T.A.R.


Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Serretta Antonino)



Il Responsabile dell'Ufficio  
(Geom. Giuseppe Muglia)



Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giuseppe Gallo)



IL SINDACO  
Dott. Salvatore Lo Brundo

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Pioppo

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBBL. N. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16 DIC. 2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91));
- \_\_\_\_\_

Data 14 DIC. 2011

Il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Vincenzo Pioppo